CAMERA DEI DEPUTATI N. 2118

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

—

Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combusibili diversi dagli idrocarburi

Presentato il 4 ottobre 1984

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi, approvata dopo un lungo *iter* parlamentare, è venuta a colmare una lacuna fortemente sentita nel nostro ordinamento giuridico, offrendo, come già avviene in tutti i paesi industrializzati in misura anche maggiore, incentivi atti a stimolare investimenti per il contenimento dei consumi di energia e lo sviluppo delle varie fonti alternative.

La legge costituisce, quindi, un indispensabile strumento di attuazione del piano energetico nazionale, ai fini della riduzione della dipendenza petrolifera del paese mediante un uso più razionale dell'energia ed il ricorso alle fonti rinnovabili.

Appare, pertanto, essenziale favorire la piena attuazione del disegno di legge,

che per il suo carattere tecnico ed innovativo ha comportato di per sé la soluzione di non facili problemi interpretativi ed organizzativi, eliminando gli elementi che possono renderne meno facile l'applicazione o introducendo quelli che ne aumentino la incisività.

Il presente disegno di legge è, appunto, inteso ad apportare alla legge 29 maggio 1982, n. 308, le modifiche ed integrazioni che l'esperienza ha indicato come necessarie per un più sicuro ed utile *iter* applicativo della legge medesima, quali l'ampliamento dei soggetti che possono beneficiare di determinati incentivi, l'eliminazione di clausole che contraddicono la normativa comunitaria, l'esenzione dei contributi dalla ritenuta d'acconto, la possibilità di effettuare dei contributi dalla ritenuta d'acconto, la possibilità di effettuare le necessarie verifiche e gli accertamenti a carico dei beneficiari.

In particolare l'articolo 1 modifica il primo comma dell'articolo 10, della suddetta legge, inserendo l'Ente nazionale dell'energia elettrica tra i soggetti che possono beneficiare dei contributi per la produzione combinata di energia e calore, giacché l'Ente elettrico nazionale che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10, ha l'obbligo di includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche ed in quelle esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto, resta escluso dalla possibilità di accedere direttamente ed individualmente ai benefici previsti dallo stesso articolo.

L'articolo 2 modifica il primo comma dell'articolo 13, sopprimendo la condizione che i veicoli elettrici, per essere oggetto di contributo, debbano essere di costruzione nazionale: limitazione questa sulla quale la Commissione della Comunità economica europea aveva sollevato formale eccezione perché contraria alla normativa comunitaria.

L'articolo 3 prevede l'emanazione di apposita disciplina da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, per l'effettuazione a carico del beneficiario di verifiche ed accertamenti sulle iniziative realizzate al fine di rendere concretamente possibili, ove necessarie, tali doverose verifiche.

La stessa disciplina è resa applicabile per le verifiche e i collaudi previsti dalla legge petrolifera, oggi di difficile effettuazione sulla base del trattamento economico di missione inadeguato alle responsabilità che i collaudi stessi comportano.

L'articolo 4, infine, modifica ed integra l'articolo 26, prevedendo alcune necessarie disposizioni per consentire la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie autorizzate dalla legge e per una più puntuale operatività del Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 1 miliardo per l'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per concedere a regioni e comuni o loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e alle imprese di cui all'articolo 4, punto 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ad industrie e loro consorzi, a consorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici contributi a fondo perduto per studi di fattibilità tecnico-economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla co-generazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili di cui all'articolo 1 della presente legge ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate dei comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti e nell'ambito di un piano di sostituzione dei veicoli con trazione

tradizionale, per l'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batteria o con trazione mista elettrica e tradizionale ».

ART. 3.

Alle verifiche e agli accertamenti in ordine alla progettazione, alla realizzazione e al regolare esercizio di impianti che usufruiscono di contributi ai sensi degli articoli 10 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con onere a carico degli interessati, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

La disciplina di cui al comma precedente si applica alle verifiche e ai collaudi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303.

ART. 4.

L'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è sostituito dal seguente:

« ART.26. - *Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili* — Il Comitato italiano per la programmazione economica, su domanda della regione, può autorizzare la regione stessa a trasferire le somme ad essa assegnate ad altro capitolo del proprio bilancio, purché comprese tra quelle di cui agli articoli 6, 8 e 12 della presente legge. La richiesta di trasferimento deve essere allegata alla relazione di cui all'articolo 9, sesto comma, della presente legge.

Le somme non impegnate dalle regioni nell'esercizio successivo a quello di competenza, sono riversate dalle regioni stesse, entro il successivo mese di febbraio, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, denominato « Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili ». Nella relazione indicata nel precedente primo comma, le regioni devono indicare gli estremi del versamento effettuato ed il relativo ammontare.

Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge che presentino ragioni di priorità, all'uopo valutate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere del Ministro del tesoro, sulla base dello stato di attuazione degli interventi medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».